

ISTRUZIONI OPERATIVE N.30

Spett.li /le:

Produttori/Operatori interessati
Loro sedi

Regione e Province Autonome
Loro sedi

Centri Autorizzati di Assistenza Agricola
Loro sedi

e, p.c.

Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari Forestali e del Turismo
Via XX Settembre 20
Roma

Oggetto: OCM Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti.
Applicazione del Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2022, n. 93924.
Deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19- anno 2022.

1. Premessa

Le presenti Istruzioni operative, in applicazione di quanto disposto con il DM del 28 febbraio 2022 n. 93924 e successiva Circolare del coordinamento Agea n. 22109 del 15 marzo 2022, derogano a quanto previsto per le istanze di varianti con le Istruzioni operative n. 40/2019, per la campagna di riferimento 2019/2020, con le Istruzioni n. 53/2020, per la campagna di riferimento 2020/2021, ed in ultimo con le Istruzioni operative n. 64/2021 per la campagna di riferimento 2021/2022.

Le deroghe di cui al DM 93924/2022 si applicano limitatamente nella campagna 2021/2022 ed a tutti i progetti in corso di realizzazione nella medesima campagna, anche se riferiti a domande di sostegno presentate nelle campagne precedenti.

2 Riferimenti normativi

2.1 Base giuridica unionale

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008” e, in particolare, l’articolo 2, paragrafo 2;

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione e, in particolare, l'articolo 54, paragrafo 2, e l'articolo 56;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e, in particolare, il Capo IV;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Regolamento delegato (UE) n. 2020/884 della Commissione del 4 maggio 2020 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) n. 2017/891, per l'ortofrutta, e (UE) n. 2016/1149 per la vitivinicoltura;

Regolamento delegato (UE) n. 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) n. 2017/891 per l'ortofrutta e (UE) n. 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149;

Regolamento delegato (UE) n. 2021/2027 della Commissione del 13 settembre 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 2020/884 recante per il 2020, per quanto riguarda le deroghe al regolamento delegato UE n. 2016/1149 per affrontare la crisi causata dalla pandemia da Covid-19 nel settore vitivinicolo e che modifica il regolamento delegato UE n. 2016/1149;

2.2 Base giuridica nazionale

Articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Decreto ministeriale del 28 maggio 2021 n. 249006, proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Decreto ministeriale del 28 febbraio 2022 n. 93924, proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Circolare del coordinamento Agea prot. 40285 del 4 giugno 2021 in applicazione del Decreto Ministeriale del 28 maggio 2021, n 249006;

Circolare del coordinamento Agea prot. 22109 del 15 marzo 2022 in applicazione del Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2022 n 93924.

3 Deroche alle modiche sostanziali al progetto.

Ai sensi del richiamato DM 93924/2022, sempre se previsto dalle Regioni/PA, nella campagna 2021/2022, per i progetti ancora in essere, potranno essere ammesse le modifiche, intese quali istanze di varianti, che interverranno anche a livello strategico sul progetto, quindi, sull'obiettivo iniziale del progetto ammesso al all'aiuto finanziabile nell'ambito della misura Investimenti

Per istanze di variante, ad un progetto iniziale, si intendono tutte le modifiche fino ad oggi trattate con le Istruzioni operative dell'OP Agea, citate nelle premesse, nell'ambito di ogni campagna di riferimento.

Di seguito si elencano le tipologie di istanze di varianti che potranno intervenire in modifica ad un progetto iniziale ammesso al finanziamento:

- *varianti per la ripartizione di spesa e per la modifica di azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio del sottointervento,*
- *recesso per singole azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi,*
- *rimodulazione delle localizzazioni azioni/interventi/sottointerventi e dettaglio sottointerventi.*

Le istanze di variante, per essere ritenute valide, dovranno essere presentate in via telematica ed utilizzando esclusivamente le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP Agea sul portale Sian.

L'inoltro delle istanze, eseguito tramite modalità diversa da quella indicata nel precedente capoverso, non sarà ritenuto valido e non darà seguito ad alcuna istruttoria da parte della Regione/PA.

Le varianti di natura strategica, che interverranno sul progetto modificando sostanzialmente l'obiettivo finale, rispetto all'obiettivo iniziale approvato, dovranno inderogabilmente essere presentate **entro e non oltre il 15 ottobre 2022.**

Per i progetti la cui conclusione della realizzazione e presentazione della domanda di pagamenti saldo dovrà avvenire nella campagna in corso, 2021/2022, le istanze telematiche di variante al progetto dovranno essere presentate non oltre i 30 (trenta) giorni che precedono i termini di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo:

- per i **progetti annuali 2021/2022**, la cui scadenza nazionale è disposta al 31 agosto 2022, le istanze di variante dovranno essere presentate **non oltre il 31 luglio 2022;**
- per i **progetti biennali/triennali**, la cui scadenza nazionale è disposta al 15 luglio 2022, le istanze di variante dovranno essere presentate **non oltre il 15 giugno 2022.**

Le Regioni/PA, rispetto ai suddetti termini, potranno disporre date anticipate correlate alla tempista, necessaria alle stesse, per la conclusione telematica delle procedure di istruttoria della variante e permettere ai beneficiari la corretta presentazione delle domande di pagamento saldo per le quali è intervenuta la variante.

L'inoltro telematico delle istanze di variante potrà avvenire solo ad avvenuta conclusione, da parte delle Regioni/PA, della procedura di istruttoria delle domande di aiuto, incluse le liste di finanziabilità tramite la funzione "Verifica finale". Lo stato della "fase della domanda" e "l'esito della istruttoria" dovranno risultare chiusi con esito positivo

Si rammenta che, qualora per il medesimo progetto dovessero intervenire più istanze di variante, l'inserimento di una seconda istanza è inibito fintanto che l'istruttoria, della prima istanza, non sia stata completata (chiusa e stampata).

Le varianti, per essere ritenute ammesse, devono obbligatoriamente essere autorizzate preventivamente, tramite istruttoria telematica, delle Regioni/PA.

Sono ritenute eleggibili le spese/fatture, riconducibili ad una variante autorizzata, solo se sostenute dopo la presentazione telematica dell'istanza e se tutti i documenti (documento di consegna o equipollenti) risultano emessi in data successiva alla presentazione telematica della richiamata istanza.

Per quanto attiene la tipologia di documentazione, necessaria alla Regioni/PA per effettuate l'istruttoria telematica delle varianti, si rimanda a quanto disposto con le Istruzioni Operative dell'OP Agea per le rispettive campagne di riferimento, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 ed alle rispettive DRA regionali.

Resta valida la disposizione che ogni modifica non potrà determinare un aumento della spesa complessiva ammessa al finanziamento in sede di istruttoria della domanda di aiuto.

4 Sanzioni a sensi dell'art. 2 del regolamento delegato n. 2021/374

Stante la possibilità di presentare ogni tipologia di variante, in modifica a quanto inizialmente ammesso al finanziamento, si precisa ed evidenzia che l'applicativo dell'OP Agea è predisposto affinché in sede di compilazione delle domande di pagamento saldo la spesa richiesta, per ogni singola azione/intervento/sottointervento e dettaglio, non potrà in alcun caso essere inferiore alla spesa ammessa all'aiuto che è comprensiva delle varianti autorizzate.

Nel caso in cui il sistema rilevi una somma di spesa maggiore/minore rispetto a quella ammessa, l'applicativo inibirà il proseguire della compilazione telematica della domanda di pagamento saldo, rilevando l'anomalia. La compilazione resterà inibita fintanto che gli importi non saranno corretti.

Le uniche eccezioni in cui la spesa richiesta con la domanda di pagamento saldo potrà risultare inferiore alla spesa ammessa all'aiuto, si hanno nel caso in cui, per il progetto realizzato, siano intervenute delle economie ossia, delle "modifiche minori".

L'economia deve essere intesa quale minore spesa rendicontata a saldo, rispetto alla spesa ammessa all'aiuto, a seguito di uno sconto effettuato dal fornitore rispetto al prezzo iniziale, lo sconto effettuato dal fornitore dovrà risultare sulla fattura.

Per la modifica minore, questa potrà intervenire solo sulla spesa iniziale ammessa all'aiuto e non potrà determinare alcuna modifica del progetto (comma 2- articolo 53 del regolamento delegato (UE) 216/1149). È ammessa una modifica di spesa entro il 10% di rimodulazione tra le operazioni ammesse all'aiuto.

Qualora si dovesse riscontrare, in sede di verifica, che la compilazione della domanda di pagamento saldo è stata eseguita con un uso improprio del concetto dell'economia, ossia della modifica minore, verrà applicata la sanzione ai sensi dell'art. **2 del regolamento delegato n. 2021/374 e non potranno a nessun titolo essere invocate le cause di forza maggiore.**

5 Penali di cui all'art. 6 del DM 911/2017

Ai sensi del comma 2) articolo 1) del regolamento delegato (UE) n. 2021/2027 e del DM 93924/2022 si applicano le penalità di cui all'art 6 del DM 911/2017 a tutti i progetti, anche afferenti alle campagne precedenti, la cui realizzazione dovrà avvenire nella campagna 2021/2022.

Con eccezione delle deroghe trattate con le presenti Istruzioni operative, si riconfermano le disposizioni contenute nelle Istruzioni Operative dell'OP n. 40/2019, per la campagna di riferimento 2019/2020, con le Istruzioni n. 53/2020, per la campagna di riferimento 2020/2021, ed in ultimo con le Istruzioni operative n. 64/2021 per la campagna di riferimento 2021/2022.

Si raccomanda agli Enti e Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni operative sono pubblicate sul sito dell'Agea: (www.Agea.gov.it).

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico
Federico Steidl